



***DIRETTIVA***  
***“SICUREZZA GIOCATTOLE”***  
***2009/48/CE***

**CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO**  
**Bergamo: 6 ottobre 2011**

**ASSOGIOCATTOLE**  
**Giovanni Battista Orsi**



## ARGOMENTI AFFRONTATI



**Concetti generali**



**Obblighi degli operatori**



## DATE E SCADENZE

**Publicata sulla GUUE il 30 06 2009**

**in vigore il 20 07 2009**

**entro 20 01 2011 recepimenti nazionali**

**applicabile:**

**dal 20 07 2011 (parte meccanico fisica e infiammabilità)**

**dal 20 07 2013 (parte chimica)**



## DEFINIZIONE DI GIOCATTOLO

2009/48/CE	1988/378/CEE
<p>Art. 2 – comma 1 La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, <b>in modo esclusivo o meno</b>, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).</p> <p>A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell'<u>allegato I</u> non sono considerati come giocattoli.</p>	<p>Art. 1 La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto <b>concepito o manifestamente destinato</b> ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. I prodotti elencati all'<u>allegato I</u> non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva.</p>



## CAMPO DI APPLICAZIONE

- ➔ Ampliamento dei **prodotti da assoggettare** alla Direttiva 2009/48:  
**funzione ludica primaria + funzione ludica secondaria**  
(esempio: portachiavi con peluche, zainetti a forma di animali, ecc.)
- ➔ Ampliamento dei **prodotti da non assoggettare** alla Direttiva 2009/48:  
(esempio: oltre agli addobbi natalizi anche gli articoli per festività e celebrazioni, periferiche per computer, ecc.)



## DEFINIZIONE DI GIOCATTOLO: interpretazione ufficiale della Commissione

### **Risposta data da Antonio Tajani a nome della Commissione:**

... A norma della nuova direttiva 2009/48/CE, per giocattolo si intende qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Per valutare se un prodotto è un giocattolo o meno, il produttore deve sempre riferirsi, in ogni caso, alla definizione prevista dalla legislazione sulla sicurezza dei giocattoli. Il punto cruciale consiste nel definire il valore ludico del prodotto. Qualsiasi cosa può avere un valore ludico per un bambino. Tuttavia ciò non consente che ogni prodotto rientri nella definizione di giocattolo. Per essere considerato un giocattolo ai fini della legislazione, il valore ludico deve essere introdotto in modo specifico dal produttore. Inoltre, a norma della nuova direttiva, il modo ragionevolmente prevedibile deve prevalere sull'uso cui l'oggetto è destinato dal produttore. Se i produttori considerano un prodotto come non un giocattolo, devono essere in grado di sostenere tale asserzione. ...



## PRODOTTI CHE NON SONO CONSIDERATI GIOCATTOLO (vd Allegato I)

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm;
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
8. Puzzle di oltre 500 pezzi;
9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;





10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
15. software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
16. succhietti per neonati e bambini piccoli;
17. apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
18. trasformatori per giocattoli;
19. accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.





## Giocattoli che NON rientrano nel campo di applicazione della direttiva

- ➡ attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- ➡ macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- ➡ veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- ➡ macchine a vapore giocattolo; e
- ➡ fionde e catapulte.



## MERCATO

### Messa a disposizione sul ...

Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

### Immissione sul ...

Prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario.



## OPERATORI ECONOMICI



Fabbricanti



Rappresentanti autorizzati



Importatori



Distributori




## FABBRICANTE

Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare e fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio




## Obblighi del fabbricante (1)





## Obblighi del fabbricante (2)



(Decreto italiano obbliga di fornire le istruzioni dei prodotti almeno in lingua italiana, mentre la dichiarazione CE di conformità può essere redatta in italiano o in inglese)

**tiene un registro dei reclami e dei richiami**  
informando i distributori di tale monitoraggio



## Obblighi del fabbricante (3)

I fabbricanti **garantiscono** che **sui** loro **giocattoli** sia apposto un **numero di tipo**, di **lotto**, di **serie**, di **modello** o un **altro elemento** che consenta la loro **identificazione**, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.



## IDENTIFICAZIONE = TRACCIABILITA'

- ➡ Diventa fondamentale per la **tracciabilità** del **prodotto**.
- ➡ In linea di principio deve essere apposto **sul giocattolo**, eccezionalmente sull' imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
- ➡ Il **fabbricante è libero di scegliere l'elemento identificativo**, nel rispetto del punto 1.
- ➡ L'elemento identificativo è un **codice unico** per il giocattolo e deve essere **identico** a quello utilizzato **sulla dichiarazione di conformità CE**





## Obblighi del fabbricante (4)

I fabbricanti **indicano sul** giocattolo il loro **nome**, la loro **denominazione commerciale registrata** o il loro **marchio registrato** e l'**indirizzo** dove possono essere contattati oppure, ove ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.



Relazione: fabbricante ↔ nome e/o marchio

“**Fabbricante**” è colui che progetta, fabbrica – oppure fa progettare e fabbricare – e commercializza con il proprio nome o marchio,

**MA, NEL CASO IN CUI**

il giocattolo fosse commercializzato con il nome o il marchio di un altro soggetto, quest’ultimo soggetto sarà considerato “**Fabbricante**”.



Relazione: fabbricante ↔ indirizzo

- ➔ L'**indirizzo** indica un **unico punto** nel quale il fabbricante può essere **contattato**
- ➔ Il **punto di contatto può non coincidere con l'indirizzo** della sede del **fabbricante**
- ➔ Se, ad esempio, l'indirizzo è quello del rappresentante, sarà accompagnato dalla dicitura "**rappresentato da ...**"



## Indirizzo ≡ unico punto di contatto

- ➔ Se il fabbricante presenta **diversi indirizzi**, deve **evidenziare** quale è il **punto di contatto unico**:  
“il punto di contatto unico ai sensi della Direttiva 2009/48/CE è ...”
- ➔ L’indicazione del **sito Internet** è un’indicazione aggiuntiva , **non** un **indirizzo adeguato**.
- ➔ I **giocattoli** venduti senza imballaggio o documenti di accompagnamento devono **sempre** recare il **nome** e l’**indirizzo** del **fabbricante**.



## Quando gli obblighi dei fabbricanti sono applicati a importatori e distributori

(subendone le relative sanzioni in caso di inosservanza)

Un importatore o un distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della direttiva 2009/48/CE, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante, quando **immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo** già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa essere condizionata



## Sanzioni a carico del fabbricante qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	Sanzione
Immette sul mercato giocattoli NON conformi	Arresto fino ad 1 anno Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
il giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone	Arresto da 6 mesi ad 1 anno; Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Immettono giocattoli privi di Documentazione Tecnica	Sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Immettono giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro;
Irregolare marcatura CE, mancanza o incompleta dichiarazione CE di conformità non messa a norma entro 30 giorni dall'ordine dell'Autorità di vigilanza	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro



## RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti



## Obblighi del Rappresentante autorizzato

il rappresentante **non è responsabile della progettazione, della fabbricazione** del giocattolo e **della stesura della documentazione tecnica** .

### Tiene a disposizione per 10 anni:

- dichiarazione CE di conformità
- documentazione tecnica

Fornisce  
informazioni e  
documentazione

Coopera per  
eliminare rischi  
dai giocattoli  
sotto mandato

Autorità nazionali di  
vigilanza e controllo





## Sanzioni a carico del Rappresentante Autorizzato qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	SANZIONI
Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro



## IMPORTATORE

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo



## Obblighi dell'importatore (1)

Immette sul mercato giocattoli  
sicuri

Si assicura che il fabbricante assolva i  
suoi compiti

Garantisce corretto trasporto ed  
immagazzinamento

Conserva per 10 anni Dichiarazione CE di  
conformità

Garantisce la disponibilità della  
Documentazione Tecnica

Se l'importatore ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme,  
**NON LO IMMETTE** sul mercato



## Obblighi dell'importatore (2)

Gli importatori **indicano sul giocattolo** il loro **nome** , la loro **denominazione commerciale registrata** o il loro **marchio** registrato e l'**indirizzo** a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Su di un giocattolo importato sono solitamente riportati due indirizzi:  
quello del fabbricante e/o quello dell'importatore,

MA:




## PRIMO SCENARIO

SE:

Il fabbricante è stabilito al di fuori della Comunità e l'importatore immette il giocattolo sul mercato UE con il proprio nome o marchio, *omettendo il nome del fabbricante*, o se apporta modifiche tali da compromettere la conformità, l'*unico indirizzo* che comparirà sul prodotto è quello dell'*importatore* che è *considerato fabbricante*. Se l'importatore si limita ad apporre il proprio nome ed indirizzo e lascia il marchio del fabbricante originale, rimane importatore e figureranno due indirizzi: quello dell'importatore e quello del fabbricante. In questo caso andrà chiaramente indicato chi sia il fabbricante e chi l'importatore



## SECONDO SCENARIO



Il fabbricante è stabilito nella Comunità, ed i suoi prodotti sono prodotti in un paese terzo, tale società è considerata il fabbricante che immette i giocattoli nel mercato UE, anche se l'importazione vera e propria è effettuata da un'altra società. In tal caso non esiste un soggetto che corrisponde alla definizione di importatore ed è sufficiente indicare solo l'indirizzo del fabbricante



## TERZO SCENARIO

SE:

Il fabbricante è stabilito nella Comunità ed il giocattolo è prodotto nella Comunità, il giocattolo riporterà solo un indirizzo: quello del fabbricante



## Sanzioni a carico dell'importatore qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	Sanzione
Non controlla l'operato del fabbricante	Arresto fino ad 1 anno Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Se il giocattolo che immette sul mercato rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone	Arresto da 6 mesi ad 1 anno; Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Immette giocattoli privi di Documentazione Tecnica	Sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Immette giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro;
È Irregolare la marcatura CE; manca o è incompleta dichiarazione CE di conformità; non mette a norma i giocattoli entro 30 giorni dall'ordine dell'Autorità di vigilanza	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Non fornisce alle Autorità le informazioni richieste e non le conserva per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro





## DISTRIBUTORE

Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo



# Obblighi del distributore

Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato

VERIFICA CHE

sia marcato e che sia corredato di istruzioni e informazioni sulla sicurezza

GARANTISCE CHE

mentre il giocattolo è sotto la sua responsabilità sia trasportato ed immagazzinato in modo tale da

NON COMPROMETTERE LA CONFORMITA'

Se ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme,

NON LO IMMETTE SUL MERCATO

e/o

SI ASSICURA CHE VENGANO ADOTTATE MISURE PER:  
-METTERLO A NORMA  
-- RICHIAMARLO DAL MERCATO  
-- RITIRARLO DAL MERCATO

INFORMA LE AUTORITA'

circa il pericolo e si mette a disposizione per

FORNIRE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE



## Sanzioni a carico del Distributore qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	Sanzione
Immettono giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro
Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro



OPERATORE	REATO	SANZIONE
Fabbricante Importatore	Immette giocattoli non conformi Non controlla operato del fabbricante	Arresto fino ad 1 anno Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Fabbricante Importatore Distributore	Se il giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone	Arresto da 6 mesi ad 1 anno; Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Fabbricante Importatore	Immettono giocattoli privi di Documentazione Tecnica	Sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Fabbricante Importatore Distributore	Immettono giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro; da 1.500 a 10.000 euro
Fabbricante Importatore	Irregolare marcatura CE, mancanza o incompleta dichiarazione CE di conformità non messa a norma entro 30 giorni dall'ordine dell'Autorità di vigilanza	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Fabbricante Importatore Distributore Rappresentante	Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro



## Le Sanzioni indicate


→ sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente

E

→ sono applicate nel caso che il fatto non costituisca più grave reato



# Autorità di Vigilanza





## Compiti delle Autorità di vigilanza

- ⇒ Accertano caratteristiche del giocattolo attraverso:
  - verifiche documentarie;
  - verifiche fisiche;
  - verifiche di laboratorio.
- ⇒ Se giocattolo non conforme non lo immettono sul mercato.
- ⇒ Se manca “CE” e/o Documentazione Tecnica e/o Avvertenze (anche se incomplete), ordinano al fabbricante o all’importatore la messa a norma entro 30 giorni.



**GRAZIE**  
**per**  
**I'ATTENZIONE**

Giovanni Battista Orsi  
Assogiocattoli

[giovanni.orsi@assogiocattoli.it](mailto:giovanni.orsi@assogiocattoli.it) - [www.assogiocattoli.it](http://www.assogiocattoli.it)

Via C.I. Petitti 16, 20149 Milano - tel. 02 39 21 04 58 - fax 02 33 00 14 15